

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CELIDONIO, BARDI e BLOISE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 AGOSTO 1971

#### Modifica della normativa vigente in tema di successione nell'istituto dell'adozione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è sollecitato dalla necessità di porre freno ad abusivismi, che certo non si conciliano con una società sempre più giustamente ansiosa di contribuire alla realizzazione di un mondo più onesto.

Già nel diritto romano classico, ed ancor meglio e più decisamente in quello post-classico e giustiniano, si evidenziano due tendenze sostanzialmente e profondamente divergenti in ordine all'essenza giuridica ed alle finalità sociali dell'istituto dell'adozione. Tali tendenze sono, rispettivamente, caratterizzate dalla diversità dell'interesse socio-giuridico alla cui tutela l'ordinamento volge i suoi strumenti di protezione:

a) *interesse dell'adottante* nella prima; e cioè, in sostanza, l'interesse di fornire a chi non ha figli lo strumento tecnico-giuridico per potersi procurare artificialmente: *adoptio naturam imitatur*, dicevano a questo proposito i giuristi romani, e per logica congruenza chiedevano che sussistesse una certa differenza di età tra adottante ed adottato (differenza richiesta ancora oggi, nelle legislazioni moderne);

b) *interesse dell'adottando* nella seconda; e cioè l'interesse (fortemente colorato di istanze pubblicistiche) di far inserire *il minore* (in genere privo di una « famiglia ») nel nucleo domestico dell'adottante, al fine superiore di creare attorno all'elemento nuovo quella necessaria ed imprescindibile atmosfera di protezione, sicurezza, calore ed affetto, la quale sola è in grado di rendere possibile l'educazione, lo sviluppo ed il conseguente inserimento nella società dell'adottato.

La prima delle nominate tendenze ha tenuto, indisturbata, il campo fino al codice civile del 1865 (che anche in questo caso ha seguito pedissequamente il codice napoleonico). È evidente il suo carattere « patrimoniale » in senso lato: l'adottante non cerca tanto un minore da allevare come un figlio (tanto vero che era stabilito per l'adottando un limite minimo di età: diciotto anni), vuole solo un erede per il nome e per il patrimonio.

La seconda tendenza, venuta in primo piano nel codice del 1942, comincia a fare giustizia del precedente ed ormai superato in-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dirizzo patrimonialistico, ma non ancora rompe definitivamente i ponti con il passato: difatti la normativa vigente consente ancora l'adottabilità di persone adulte, con ciò palesando che, se nell'intenzione del legislatore l'adozione è vista innanzitutto come strumento per la costituzione di una situazione di carattere familiare, non è da escludere che, attraverso di essa, si possano ancora perseguire quelle finalità « patrimonialistiche » di cui abbiamo detto.

Il legislatore deve quindi, per mettersi al passo con la realtà sociale e per evitare possibili e frequenti abusi di codesta figura (soprattutto sotto il profilo della frode fiscale), eliminare definitivamente le scorie del passato, affermando con chiarezza il carattere familiare dell'adozione.

Per quanto esposto si manifesta la fiducia che il Senato della Repubblica esamini con la consueta responsabilità il presente disegno di legge per l'attesa approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

In tema di imposta di successione in deroga alla normativa vigente non si applica il principio della equiparazione ai figli legittimi in favore dei figli adottivi, se l'atto di adozione è intervenuto dopo il ventunesimo anno di età.